

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede, natura

1. La Fondazione, denominata "**Fondazione Istituto Petroniano di Studi Sociali Emilia Romagna Ente del terzo settore**", in breve "**IPSSER ETS**", con sede in Bologna è costituita ai sensi del Codice del terzo settore.

2. L'utilizzo della qualifica di ente del terzo settore, o ETS, è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore.

3. La Fondazione si ispira alla visione cristiana della persona e ai valori dell'etica cristiana e fa specifico riferimento ai principi di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo riconosciuti dalla Costituzione.

ART. 2

Finalità e attività

1. La Fondazione persegue finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. A mero titolo esemplificativo, la Fondazione, anche in collaborazione con la Coop. Soc. Casa Santa Chiara di Bologna e con la Coop. Soc. Solidarietà Familiare di Bologna, realizza iniziative di formazione nel settore dei servizi sociali e sociosanitari, rivolte agli operatori, impegnati a diverso titolo nelle strutture pubbliche, nei servizi delle cooperative sociali, nelle organizzazioni di volontariato, nel rapporto diretto con le famiglie che fruiscono di assistenza domiciliare a persone in stato di grave disabilità, nonché organizza una biblioteca specializzata su tematiche sociali e in particolare sul servizio sociale, aderente al Polo Nazionale delle Biblioteche;

2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale promuovendo studi e ricerche, nell'ambito delle scienze antropologiche e delle scienze sociali, con particolare riferimento ai settori delle politiche sociosanitarie e al servizio sociale;

3) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse attraverso l'organizzazione di incontri culturali, anche in collaborazione con l'Istituto "Carlo Tincani" di Bologna, e artistici, anche in collaborazione con la Raccolta Lerca-ro di Bologna;

4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. In particolare, la Fondazione IPSSER ha aderito all'elenco regionale della Conferenza Episcopale Emilia Romagna come "struttura ospitante" dell'alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle scuole superiori di Bologna;

5) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,

della nonviolenza e della difesa non armata attraverso, a titolo esemplificativo, la realizzazione o la partecipazione a laboratori educativi negli istituti scolastici per rendere i giovani protagonisti consapevoli di tali valori;

6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a titolo esemplificativo attraverso l'organizzazione di eventi a carattere nazionale per la difesa del diritto all'assistenza delle persone in stato vegetativo e di minima coscienza, anche in collaborazione con l'Associazione "Insieme per Cristina" Onlus.

2. La Fondazione sviluppa la collaborazione con altre istituzioni sia civili, quali in particolare quelle universitarie, sia espressione della comunità ecclesiale, quali, a livello diocesano, l'Istituto "Veritatis Splendor" e, a livello internazionale l'Unione Cattolica Internazionale di Servizio Sociale "Madeleine Delbrel".

La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti della secondarietà e strumentalità. Tali attività saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

Patrimonio

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, le proprie finalità statutarie, in particolare indicate all'art. 2 che precede, attraverso i redditi del patrimonio iniziale di cui all'Atto Costitutivo, nonché attraverso i mezzi costituiti da:

- beni mobili e immobili acquisiti a titolo gratuito o a titolo oneroso, per atti tra vivi o mortis causa;
- offerte e liberalità pervenute per le finalità della Fondazione;
- contributi di avvio e contributi annuali da parte degli enti sostenitori della Fondazione e delle sue attività;
- contributi pubblici previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento di attività e iniziative nel campo della formazione, delle attività culturali, dei servizi di interesse generale per la persona e la famiglia;
- contributi di enti pubblici e privati o da persone fisiche, concessi per singole iniziative o per i fini generali della Fondazione;
- proventi da attività di ricerca fondi;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- proventi derivanti dall'eventuale esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 4

Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo;
- il Direttore della Fondazione;
- il Coordinatore del Comitato Scientifico;
- il Comitato Scientifico

ART. 5

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da altri Consiglieri in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei; l'Arcivescovo di Bologna, con riferimento alle finalità statutarie e alle iniziative della Fondazione, provvede a determinare il numero dei componenti e alle nomine del Presidente e degli altri Consiglieri: alla nomina di tre Consiglieri l'Arcivescovo provvede sulla base delle indicazioni formulate a tal fine distintamente, uno dall'Istituto "Veritatis Splendor", uno da "Emilbanca Credito Cooperativo" e un terzo da "Hydra S.p.a.".

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con mandato quadriennale; i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati durante il quadriennio ad integrazione del Consiglio o in sostituzione di coloro che siano cessati per morte, dimissioni o qualsiasi altra causa restano in carica per la durata del quadriennio in corso.

4. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso spese.

5. Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi componenti.

6. La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'ordine del giorno della seduta, deve essere comunicata ai suoi componenti ed all'Organo di Controllo a mezzo raccomandata a mano ovvero lettera semplice da inviare con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica), almeno cinque giorni prima delle sedute del Consiglio stesso, salvo casi eccezionali ed urgenti i cui tempi vengono stabiliti in due giorni. Sono tuttavia valide le riunioni totalitarie, senza formalità di convocazione, con la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica e dell'organo di controllo.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che tutti i membri siano stati legittimamente convocati e che sia effettivamente presente alla seduta almeno la maggioranza dei suoi componenti.

8. E' possibile tenere le riunioni, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti, ad eccezione di quelle sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

10. Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina, con l'assenso dell'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Bologna, il Direttore ed eventualmente il Vice Direttore, definendone le funzioni (come specificato al successivo art. 8), con particolare riferimento alla promozione degli studi e ricerche, alla organizzazione di attività formative e al funzionamento della Biblioteca;

- determina gli obiettivi e le priorità che la Fondazione persegue in attuazione delle proprie finalità istituzionali;

- approva i programmi di attività della Fondazione;

- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;

- approva le modifiche statutarie, previa acquisizione del consenso dell'Arcivescovo della Arcidiocesi di Bologna;

- approva le deliberazioni relative allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione, avendo acquisito previamente il consenso dell'Arcivescovo della Arcidiocesi di Bologna;

- approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità e il regolamento per il proprio funzionamento: in tale sede indica gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione;

- delibera le eventuali deleghe al Presidente o a componenti il Consiglio di Amministrazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione definiti per specifiche materie ed entro determinati limiti di valore.

11. Tre mesi prima del termine di scadenza, il Consiglio di Amministrazione, richiamato detto termine, chiede all'Arcivescovo di Bologna di provvedere al riguardo per le nuove nomine degli organi della Fondazione.

ART. 6

Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, nominato dall'Arcivescovo di Bologna come indicato nel precedente art. 5, ha la legale rappresentanza della Fondazione ed ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione, per l'esercizio dei quali ha facoltà di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

2. Il Presidente, in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - cura l'esecuzione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - provvede ai rapporti con le istituzioni pubbliche;
 - cura il buon andamento della Fondazione e ne promuove e coordina l'attività in conformità ai fini e all'ordinamento fissati dallo Statuto e ai programmi di attività deliberati;
 - adotta i provvedimenti necessari in caso di urgenza, sottoponendoli, entro trenta giorni, a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento ne fa le veci il componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ART. 7

L'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti sempreché sussistano i requisiti professionali richiesti.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dal Consiglio di Amministrazione, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

ART. 8

Direttore della Fondazione

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. E' compito del Direttore della Fondazione:
 - garantire l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione;

- garantire la funzionalità della Fondazione nel rispetto delle normative vigenti;
- predisporre la preparazione degli atti amministrativi;
- progettare le attività della Fondazione, avvalendosi della collaborazione del Comitato Scientifico e di altri esperti, e gestire i rapporti con gli enti esterni.

3. Il Direttore della Fondazione partecipa alle attività e alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo.

ART. 9

Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è formato dal Direttore della Fondazione, dal Coordinatore del Comitato Scientifico e da altri componenti, fino a un massimo di 11 (undici), nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di alta qualificazione, esperte in campo sociologico, giuridico, psicologico, medico, etico: due di essi sono indicati dall'Istituto "Veritatis Splendor", d'intesa con il Direttore e con il Coordinatore del Comitato Scientifico.

2. Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso quadriennio del Consiglio di Amministrazione, che ha effettuato le nomine, e si riunisce di norma con cadenza quadrimestrale o quando il Coordinatore lo ritenga necessario.

3. E' compito del Comitato Scientifico sovrintendere alla formulazione di proposte programmatiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato Scientifico valgono le medesime modalità e i criteri previsti per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

Il Coordinatore del Comitato Scientifico

1. Il Coordinatore del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. E' compito del Coordinatore coordinare il Comitato Scientifico nell'individuare le linee strategiche e di sviluppo dell'attività della Fondazione.

3. Il Coordinatore sovrintende ai lavori di ricerca effettuati dalla Fondazione.

E' compito del Coordinatore convocare, in accordo con il Direttore, e presiedere le riunioni del Comitato Scientifico.

ART. 11

Norme amministrative e di rinvio

1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare; il Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre approva il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di aprile approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

2. Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse essendo vietata ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi.

3. Il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per

qualunque causa, è devoluto ad altro ente del terzo settore che risponda alla natura e alle finalità di cui al precedente art. 2, e che operi nel territorio della Arcidiocesi di Bologna, previa acquisizione del parere del Registro unico nazionale del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

4. La Fondazione cura le verbalizzazioni degli organi, la tenuta dei libri e delle scritture contabili, come prescritto dalla vigente normativa in materia.

5. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice del terzo settore e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile in materia di fondazioni.